

FATTORE TEMPORALE DA TENERE IN CONTO- 09 MARZO 2021 ORE 06:00

Bilancio: criterio del costo ammortizzato per le detrazioni da superbonus

Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

La contabilizzazione del superbonus, la detrazione rafforzata del 110% cui il contribuente ha diritto a seguito della realizzazione di alcuni determinati interventi edilizi, deve considerare la previsione normativa di ripartizione in cinque rate annuali di pari importo. In sede di registrazione del credito d'imposta per le agevolazioni sugli interventi edilizi, secondo il criterio del corso ammortizzato, occorrerà ridurre il valore nominale in bilancio di un importo pari ai flussi dei proventi finanziari futuri calcolati sulla base del tasso di interesse di mercato. Tale differenza sarà poi rilasciata nel corso dei cinque esercizi successivi per dare evidenza dell'effetto finanziario positivo derivante dalla dilazione nell'utilizzo del credito.

Il **decreto Rilancio** (art. 119, D.L. n. 34/2020) ha introdotto alcune importanti agevolazioni derivanti da **interventi sul patrimonio edilizio**.

I principali lavori per i quali è possibile usufruire delle relative detrazioni sono i seguenti:

- lavori di recupero del patrimonio edilizio menzionati dall'art. 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b) del TUIR ovvero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché interventi testé descritti e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- lavori di miglioramento dell'efficienza energetica cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013 (interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici e finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico - cd. ecobonus - nonché interventi di efficienza energetica che danno diritto al superbonus);
- adozione di misure antisismiche di cui al menzionato art. 16-*bis*, comma 1, lettera i), del TUIR;
- recupero o restauro di facciate degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, D.L. n. 63/2013.

Poiché alcuni dei suddetti lavori possono essere sostenuti anche da **imprese commerciali**, le **detrazioni** e le eventuali **monetizzazioni** possono essere **oggetto di rilevazioni contabili**.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che l'OIC si pronunciasse sull'argomento relativamente a quattro casistiche tra cui appunto quella della contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della committente, senza applicazione dello sconto sul corrispettivo e senza il ricorso alla cessione. In risposta alla sollecitazione dell'Agenzia, l'OIC ha pubblicato una bozza di comunicazione nella quale sono state fornite indicazioni sulla prassi contabile da seguire.

La contabilizzazione del diritto alla detrazione da parte della società committente

Per quanto riguarda la contabilizzazione del diritto alla detrazione in capo al committente che esegue degli investimenti edilizi agevolabili, l'OIC assimila la detrazione a un contributo in conto impianti così come definito dal paragrafo 86 del principio OIC 16; pertanto, l'importo della detrazione dovrà essere contabilizzato secondo le indicazioni fornite nei paragrafi 87 e 88 del medesimo principio:

- nell'**attivo dello stato patrimoniale**, quale credito tributario, qualora vi sia una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l'erogazione del contributo siano soddisfatte e, sempre nell'attivo, a diretta riduzione dell'importo dell'investimento stesso iscritto in bilancio (secondo il metodo diretto);

- nel **passivo dello stato patrimoniale**, quale risconto da rilasciare a conto economico (secondo il metodo indiretto). Si fa notare che nel quesito n. 1 al paragrafo B (Contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale nel bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese), l'OIC prescrive che l'importo del credito d'imposta per la parte che eccede il costo dell'intervento, ovvero il 10% in esubero sul costo dell'impianto, vada iscritto nei risconti passivi e rilasciato a conto economico nei proventi finanziari durante il periodo di ammortamento dell'investimento.

L'assimilazione trova riscontro nel confronto tra la definizione di **contributo in conto impianti** prevista nel paragrafo 86 dell'OIC 16 e le caratteristiche del bonus fiscale oggetto della comunicazione; in altre parole, le suddette detrazioni soddisfano i requisiti menzionati dal citato paragrafo 86 in quanto trattasi di somme:

- erogate da un soggetto pubblico;

- destinate alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali;

- commisurate al costo delle medesime immobilizzazioni.

Il costo ammortizzato

Se ricorrono i requisiti, il credito tributario dovrà essere valutato col criterio del costo ammortizzato mediante l'attualizzazione dell'importo nominale per tenere conto del fattore temporale, così come previsto dal paragrafo 41 dell'OIC 15.

Secondo l'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c. i crediti sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**.

Da ciò consegue che ove la previsione di incasso (ovvero di utilizzo nel caso *de quo*) del credito sia dilazionata nel tempo, la rilevazione iniziale deve tenere conto del fattore temporale e quindi al valore nominale del credito occorrerà applicare il tasso di attualizzazione desumibile dalle condizioni contrattuali; nel caso di specie, quest'ultimo tasso è pari a zero in quanto sulla dilazione di utilizzo del credito di imposta non sono previsti interessi.

Il **tasso contrattuale** poi va confrontato con i **tassi di interesse di mercato**; secondo l'OIC 15, il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Poiché nel caso in esame per il credito di imposta non è previsto alcun interesse a fronte della ripartizione in cinque anni, nella redazione del bilancio occorrerà valutare se sia necessario applicare il criterio del costo ammortizzato.

A tal proposito si segnala che ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c. non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

In tal senso, lo stesso paragrafo 33 dell'OIC 15 precisa che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

In sede di registrazione del credito di imposta per le agevolazioni sugli interventi edilizi **occorrerà ridurre il valore nominale** in bilancio di un importo pari ai flussi dei proventi finanziari futuri calcolati sulla base del tasso di interesse di mercato.

Tale differenza sarà poi rilasciata nel corso dei cinque esercizi successivi per dare evidenza dell'effetto finanziario positivo derivante dalla dilazione nell'utilizzo del credito.